

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9806/2024 R.G. proposto da:

██████████ avvocato difeso in proprio;

- ricorrente -

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- resistente -

avverso la sentenza del TRIBUNALE DI SASSARI n. 1065/2023 depositata il 25/10/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dal Consigliere CRISTINA AMATO.

FATTI DI CAUSA

L'avvocato ██████████ era stato il difensore del Fallimento Kloss New Energy Italia s.r.l., ammesso al beneficio del patrocinio a

spese dello Stato nei due procedimenti di sequestro giudiziario *ante causam* e del giudizio di merito promossi nei confronti di Sarda Sol s.r.l., relativi alla cessione a quest'ultima della quota del 50% del capitale sociale della KNE Energia Rinnovabile 1 s.r.l.; cessione di cui è stata chiesta – e ottenuta, all'esito dei predetti giudizi – l'inefficacia nei confronti del Fallimento ai sensi degli artt. 66 legge fall. e 2901 c.c.

L'avvocato [REDACTED] proponeva opposizione innanzi al Tribunale Ordinario di Sassari contro la liquidazione dei compensi emessa dal giudice davanti al quale la causa era stata trattata. Sosteneva il ricorrente che il giudice, nel provvedere alla liquidazione, non aveva rispettato i parametri medi del d.m. 13.08.2022 n. 147; chiedeva, pertanto, la modifica della liquidazione nei limiti dei parametri indicati.

Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 3445/2023, accoglieva l'opposizione nei termini che seguono.

Riguardo alla fase relativa al procedimento per sequestro delle quote, liquidava all'avvocato [REDACTED] il corrispettivo determinato dai valori medi previsto dello scaglione tra 1.000 euro e 5.000 euro, per complessivi euro 1.283,00.

Riguardo alla causa di merito (azione revocatoria) il valore della causa veniva determinato in euro 5.000,00, corrispondente al prezzo della revocanda cessione di quota alla Sarda Sol s.r.l., attesa la domanda diretta a dichiarare l'inefficacia della cessione di dette quote effettuata in pregiudizio ai creditori.

Il totale delle due fasi (euro 3.106,00) veniva, poi, ridotto del 50%, fino ad ottenere il compenso finale di euro 1.553,00.

Compensava le spese del grado stante l'esigua differenza tra la somma portata dal decreto di liquidazione opposto (euro 1.499,00) e la liquidazione in sede di opposizione.

La suddetta sentenza è impugnata per la cassazione da [REDACTED] e il ricorso affidato a sei motivi.

Resta intimato il Ministero della Giustizia, che ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell'eventuale partecipazione alla discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 82, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, del Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (come modificati dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del Decreto del Ministero della Giustizia 13.8.2022 n. 147), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

La questione posta attiene al criterio di determinazione del valore della causa e, quindi, dello scaglione applicabile, per la liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato, per la domanda revocatoria.

In sostanza, ritiene il ricorrente che il giudice dell'opposizione ha violato l'art. 82, comma 1, d.P.R. 115/2002 e art. 5 d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. 147/2022) stimando il valore (in euro 5.000,00), commisurato al prezzo della cessione revocanda, piuttosto che al valore effettivo della quota accertato in causa (euro 22.976,00).

1.1. Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.

Alla luce dell'art. 5, comma 1, d.m. 55/2014, richiamato dall'art. 82 d.P.R. n. 115/2002, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che è errato fare riferimento al valore/prezzo dell'atto o del bene, assumendo invece rilevanza l'entità economica del credito tutelato come parametro di "valore della causa" in revocatoria. Nell'azione revocatoria il valore della causa si determina sulla base non già del negozio impugnato, bensì del credito per il quale si agisce in

revocatoria, anche se il valore dei beni sottratti al creditore risulti superiore o inferiore, poiché detta azione ha solo carattere conservativo, posto che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8818 del 2024; Cass., n. 5402 del 17/03/2004; Cass. n. 2307 del 05/03/1988; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020).

Nel caso di specie, contrariamente ai principi sopra riportati, la sentenza impugnata ha assunto quale valore della causa, ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario di riferimento, il prezzo di cessione delle quote effettuata in pregiudizio ai creditori (euro 5.000,00), mentre il Tribunale, nella sentenza definitiva di merito, aveva quantificato – sulla scorta delle risultanze della CTU – il valore della quota societaria contestata in circa euro 23.000,00; valore che rappresenta, ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 55/2014, «[...] l'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione [revocatoria] è diretta».

La pronuncia merita, pertanto, di essere cassata *in parte qua*.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 4, comma 5, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

Il ricorrente chiede il riconoscimento del compenso erroneamente sottratto dal giudice dell'opposizione per la "fase decisionale" nel procedimento cautelare (sequestro), anche in assenza di discussione/memorie, comunque rientrando in tale fase attività come quella di precisazione delle conclusioni e l'esame di quelle avverse, redazione e deposito della nota spese, esame del provvedimento

conclusivo del giudizio di sequestro, attuazione/notifica/iscrizione del provvedimento conclusivo del giudizio di sequestro.

2.1. Il motivo è fondato.

Il gravame contesta al Tribunale di avere escluso qualsiasi compenso per la fase decisionale del procedimento cautelare (sequestro), sul presupposto che la decisione sarebbe stata assunta in udienza «in assenza di discussione e memorie» (v. sentenza pag. 2, righe 15-16), dunque senza attività difensiva.

Sul punto, questa Corte ha precisato che il compenso per la fase decisionale spetta al difensore anche quando non siano state depositate comparse conclusionali o memorie di replica, perché la fase decisionale comprende comunque attività come la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo, evidenziando che, ai fini del riconoscimento del compenso, è sufficiente la sussistenza anche di una sola delle attività elencate dall'art. 4, comma 5, lett. d) d.m. 55/2014 (Cass. Sez. 6, 20/2/2023, n. 5289, Rv. 667062 – 01; Cass. Sez. 6, n. 28881 del 05/10/2022; Cass. Sez. 6, n. 11303 del 07.04.2022).

3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. Lamenta il ricorrente il dimezzamento dei valori medi applicati per talune fasi: ciò è accaduto per la fase di trattazione cautelare (definita «priva di attività istruttoria»), per la fase di studio nel merito (ritenuta «già espletata in sede di richiesta di sequestro») e per la fase decisionale di merito. Soprattutto con riferimento a quest'ultima fase, la sentenza è censurata per avere omesso di considerare un fatto decisivo (l'effettivo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica) e, per effetto di tale omissione, per avere applicato il minimo per la fase

decisionale di merito, assumendo erroneamente che non vi fossero scritti conclusivi.

4. Con il quarto motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, del d.m. del 2014 n. 55 (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.m. del 13.8.2022 n. 147), delle Tabelle allegate al medesimo d.m. n. 55/2014 (come modificate dall'art. 5 del citato d.m. n. 147/2022), e dell'art. 6 del medesimo d.m. n. 147 del 2022, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. La questione sollevata attiene all'applicazione *ratione temporis* delle tabelle parametriche aggiornate (d.m. 147/2022) alla prestazione conclusa dopo l'entrata in vigore delle nuove Tabelle.

In tesi, nel liquidare il compenso, il Tribunale avrebbe dovuto applicare le tabelle introdotte dal d.m. 147/2022 (in vigore dal 23.10.2022, con disciplina transitoria) perché la prestazione professionale – benché abbia avuto inizio con la fase cautelare - si sarebbe esaurita con la definizione del merito nel 2023. In ogni caso, è indubitabile che le Tabelle entrate in vigore nel 2022 fossero applicabili quantomeno alla quantificazione del compenso per tutta l'attività svolta nell'ambito del giudizio di merito, definito con sentenza del 2023.

5. Con il quinto motivo si deduce nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.

Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia) non decidendo sulla domanda, spiegata dall'avvocato, di incremento fino al 30% previsto quando gli atti telematici sono redatti con tecniche che consentono ricerca testuale e navigazione (collegamenti ipertestuali, ecc.). Tanto anche a prescindere dal fatto che, in applicazione dell'art. 82, comma 1, d.P.R.

n. 115/2002, l'onorario deve essere liquidato in modo che non risulti superiore ai valori medi delle tariffe vigenti, riferendosi la norma al valore limite ottenuto applicando gli incrementi previsti dalla legge, ove ne ricorrano i requisiti.

6. Per ragioni di priorità logica, sarà esaminato il sesto motivo: la revisione delle spese di lite da parte del giudice del rinvio giustifica l'assorbimento dei motivi immediatamente precedenti.

Con il sesto motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

Evidenzia il ricorrente l'errata compensazione delle spese dell'opposizione, basata sull'«esigua differenza» tra decreto di liquidazione e somma riconosciuta in sede di opposizione. In presenza di accoglimento parziale dell'opposizione non ricorrono i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese di lite del grado, dovendosi invece applicare la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c.

6.1. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 32061/2022) hanno chiarito che l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra soccombenza reciproca, e non consente perciò di porre le spese a carico della parte vittoriosa (sul tema della non giustificazione della compensazione delle spese allorquando una parte sia interamente vittoriosa, cfr. *ex multis* Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11098 del 24/04/2024, Rv. 670750 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020, Rv. 659925 – 01; Vass. Sez. 2, n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 – 01).

La sentenza, pertanto, merita di essere cassata *in parte qua*.

7. In definitiva, il Collegio accoglie il primo e il sesto motivo del ricorso; assorbiti i restanti. La sentenza impugnata è cassata in

relazione ai motivi accolti. La causa è rinviata al Tribunale Ordinario di Sassari in persona di diverso magistrato, in funzione di presidente, il quale farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo e sesto motivo del ricorso; dichiara assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia la causa al Tribunale Ordinario di Sassari in persona di diverso magistrato, in funzione di presidente, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 28 maggio 2026.

Il Presidente

Giuseppe Grasso